

Nuovo Codice dei Contratti Pubblici



CM & PARTNERS
STUDIO LEGALE ASSOCIATO


**Decreto «correttivo» (n.
209/2024)
al Codice dei Contratti Pubblici
(n. 36/2023)**

**Alcune importanti
novità**

Premessa

- Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 305 del 31 dicembre 2024, supplemento ordinario n. 45, è stato pubblicato il decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante «*Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36*».
- Il decreto è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ossia il 31 dicembre 2024

Quadro di sintesi delle principali modifiche



PRINCIPI GENERALI

Precedente previsione



Principio di applicazione dei contratti collettivi (art. 11): indicazione nel bando di gara del CCNL applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione. Prevista la possibilità di indicare il diverso CCNL eventualmente applicato dagli operatori economici.

Contratti collettivi/1

- **Comma 2.** Nei documenti iniziali di gara e nella decisione di contrarre di cui all'articolo 17, comma 2 le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa **anche in maniera prevalente, in conformità al comma 1 e all'allegato I.01.»;**
- **Comma 2 bis.** Ferma restando l'indicazione nel bando del CCNL applicabile per l'attività oggetto di appalto svolta in maniera prevalente, in presenza di **prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie**, se diverse da quella prevalente e se riferite, per una soglia pari o superiore al 30%, alla medesima categoria omogenea di attività, **obbligo di indicare nel bando anche il CCNL applicabile a tali prestazioni**, in conformità ad Allegato I.01.

Contratti collettivi/2

Allegato I.01:

- Criteri per individuare il CCNL da indicare nel bando:
 - 1) stretta connessione dell'ambito di applicazione del contratto (sottosettori Archivio Cnel) con prestazioni oggetto di appalto (codice Ateco);
 - 2) maggiore rappresentatività comparativa sul piano nazionale delle associazioni datoriali e sindacali;
- Ai fini della medesima verifica, nel caso in cui l'operatore economico indichi nell'offerta un CCNL diverso, stabiliti parametri per la valutazione sia delle tutele economiche che delle tutele normative

art. 11 – 4 comma

Equivalenza



Parametri art. 4 Allegato I.01

RUP – Responsabile Unico del Progetto/1

Art. 15

Nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell'interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice.


RUP – Responsabile Unico del Progetto/2

RUP – FASE I	RUP – FASE II	RUP – FASE III
PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE	AFFIDAMENTO	ESECUZIONE
Formula e predispone programmi	Verifica documentazione amministrativa	Predispone le disposizioni di servizio
Redige progettazione servizi/forniture	Verifica congruità delle offerte	Redige DVRI Controlla gli adempimenti DL – CSE - Impresa

Responsabile dei Lavori – tenuto al rispetto degli obblighi del D. Lgs. N. 81/2008

RUP – Responsabile Unico del Progetto/3

«Resta in ogni caso ferma la possibilità per le stazioni appaltanti, in caso di accertata carenza nel proprio organico di personale in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2., di nominare il RUP tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche.».



Allegato I.2

Procedure di gara

Art. 17 Codice dei contratti

- «**3-bis.** L'allegato I.3 indica il termine massimo che deve intercorrere tra l'approvazione del progetto e la pubblicazione del bando di gara o l'invio degli inviti a offrire.».
- I **documenti iniziali** di gara sono pubblicati, per gli appalti di lavori, **entro tre mesi** dalla data di **approvazione del progetto** (art. 5 e art. 76 Correttivo e All. I.3, co 1, Codice)




Allegato I.3

Stipula del contratto

Art. 18 Codice dei contratti

- ❑ In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, **il contratto può essere stipulato anche** mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.
- ❑ Il contratto non può essere stipulato prima di **trentadue** giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

Il fascicolo virtuale dell'Operatore Economico



Art. 24/2 Il fascicolo virtuale dell'operatore economico è utilizzato per la partecipazione alle procedure di gara affidamento disciplinate dal codice. I dati e i documenti contenuti nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, **sono aggiornati automaticamente mediante interoperabilità** e sono utilizzati in tutte le gare procedure di affidamento cui l'operatore partecipa.

Il fascicolo virtuale dell'Operatore Economico

Art. 24/3



Alle regole e agli obblighi di interoperabilità, previsti ai sensi dell'articolo 23, comma 3, non possono essere opposte le disposizioni che regolamentano le singole banche dati che alimentano la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Accesso agli atti e riservatezza/1

Artt. 35 e 36

Le SA assicurano l'accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione in modalità digitale

L'offerta, i verbali di gara e gli atti presupposti dell'aggiudicazione

sono resi disponibili a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi

contestualmente alla comunicazione digitale di aggiudicazione (art. 90)

Agli OE collocati tra i primi 5 in graduatoria sono reciprocamente rese disponibili su piattaforma

LE OFFERTE



Accesso agli atti e riservatezza/2

Artt. 35 e 36



**Nella comunicazione di aggiudicazione
Le SA comunicano loro decisioni su eventuali richieste
di oscuramento**

Conseguenza:

1. L'OE deve indicare nell'offerta motivata e comprovata dichiarazione di oscuramento per presenza segreti commerciali (art. 35/4 lett.a)
2. Le SA devono valutare la fondatezza delle dichiarazioni prima dell'aggiudicazione

Accesso agli atti e riservatezza/4

Art. 35 comma 4 lett. A
INTEGRAZIONE



Possono essere esclusi in relazione alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali, **anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico**

Accesso agli atti e riservatezza/3

Artt. 35 e 36



Le decisioni sono impugnabili con il rito ex art. 116 CPA

- Termine per ricorso 10 gg. da comunicazione digitale della aggiudicazione



Ostensione sospesa

- Decisione in camera di consiglio con sentenza semplificata
- Segnalazione ad ANAC in caso di reiterati rigetti di istanze di oscuramento

Art. 49/2

Principio di rotazione degli affidamenti



In applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti

Regola non principio

che abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi

Art. 49/2

Principio di rotazione degli affidamenti/2



NO ROTAZIONE per affidamenti diretti < 5.000 euro;

NO ROTAZIONE quando l'indagine di mercato sia stata effettuata **senza porre limiti al numero** di operatori economici in possesso dei requisiti indicati da **invitare** alla successiva procedura negoziata.

*«In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il **contraente uscente può essere reinvitato** o essere individuato quale **appaltatore diretto**.»*

Art. 49/2

Principio di rotazione degli affidamenti/3

Modifica art. 49 comma IV

In casi motivati, con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, previa verifica dell'accurata esecuzione del precedente contratto nonché della **qualità della prestazione resa**, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.



Art. 59

Accordi quadro/1

Comma 1, la decisione a contrarre relativa agli accordi quadro deve indicare le esigenze di programmazione sulla base di una ricognizione dei fabbisogni di ricorso al mercato per l'affidamento di lavori, servizi e forniture.

Art. 59


Accordi quadro/2



Comma 5-bis contiene disposizioni tese a rimediare ad eventuali alterazioni dell'equilibrio contrattuale sopravvenute all'aggiudicazione dell'accordo quadro e nelle more della stipula o esecuzione dei contratti attuativi.

in fase di stipula dei contratti attuativi dell'accordo ove non sia possibile preservare l'equilibrio contrattuale e non risulti possibile ripristinarlo mediante una rinegoziazione secondo oggettiva buona fede, l'operatore economico o la stazione appaltante hanno la facoltà di non procedere alla stipula.

in fase di esecuzione dei singoli contratti attuativi dell'accordo, ove non sia possibile preservare l'equilibrio contrattuale e non risulti possibile ripristinarlo mediante una rinegoziazione secondo oggettiva buona fede, la stazione appaltante o l'appaltatore hanno la facoltà di invocarne la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, fermo restando quanto previsto dall'art. 122, comma 5, del D. Lgs. 36/2023



LA FASE ESECUTIVA DEL CONTRATTO/1

Art. 60

ORIGINARIA PREVISIONE

Obbligatorietà inserimento
delle clausole di revisione prezzi

si attivano

al verificarsi di **particolari condizioni** di **natura oggettiva** che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa.





LA FASE ESECUTIVA DEL CONTRATTO/2

Art. 60

Obbligatorietà inserimento delle clausole di revisione prezzi

si attivano al verificarsi di

NUOVA VERSIONE

Comma 2, lett. b) una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

INTRODUZIONE

2-bis. Per gli appalti di servizi e forniture, resta ferma la facoltà di inserire nel contratto, oltre alle clausole di cui al comma 1, meccanismi ordinari di adeguamento del prezzo del contratto all'indice inflattivo convenzionalmente individuato tra le parti. In tale ipotesi, l'incremento di prezzo riconosciuto in virtù dei meccanismi ordinari di adeguamento del prezzo del contratto non è considerato nel calcolo della variazione del costo del servizio o della fornitura rilevante, ai sensi del comma 2, lettera b), ai fini dell'attivazione delle clausole di revisione prezzi.



Allegato II.2 bis



Art. 70 – Procedura di scelta

Comma 4 - Sono inammissibili le offerte:

...

il cui prezzo supera l'importo posto a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto, salvo che il bando non preveda espressamente tale possibilità, individuandone i limiti di operatività.



NOVITÀ

Art. 82 bis - Accordi di collaborazione

Allegato II 6 bis

1. Le stazioni appaltanti possono inserire nei documenti di gara di cui all'articolo 82 lo schema di un accordo di collaborazione plurilaterale con il quale le parti coinvolte in misura significativa nella fase di esecuzione di un contratto di lavori, servizi o forniture, disciplinano le forme, le modalità e gli obiettivi della reciproca collaborazione al fine di perseguire il principio del risultato di cui all'articolo 1, mediante la definizione di meccanismi di esame contestuale degli interessi pubblici e privati coinvolti finalizzati alla prevenzione e riduzione dei rischi e alla risoluzione delle controversie che possono insorgere nell'esecuzione dell'accordo. L'accordo di collaborazione non sostituisce il contratto principale e gli altri contratti al medesimo collegati, strumentali all'esecuzione dell'appalto e non ne integra i contenuti.
2. Lo schema di accordo è redatto in coerenza con l'allegato II- 6-bis, e definisce, in considerazione dell'oggetto del contratto principale, gli obiettivi principali e collaterali della collaborazione, nel rispetto del principio della fiducia di cui all'articolo 2, indicando, altresì, le eventuali premialità previste per la realizzazione dei medesimi obiettivi.
3. All'esito dell'aggiudicazione, la stazione appaltante sottopone l'accordo di collaborazione alla sottoscrizione dell'appaltatore e delle altre parti coinvolte in misura significativa, individuate ai sensi dell'articolo 2 dell'allegato II-6 bis. L'accordo disciplina le modalità di adesione degli ulteriori operatori economici coinvolti nella fase dell'esecuzione in un momento successivo alla sottoscrizione del medesimo.
4. Al fine di monitorare gli effetti prodotti dalle disposizioni di cui al presente articolo, le stazioni appaltanti comunicano alla piattaforma del Servizio contratti pubblici di cui all'articolo 223, comma 10, gli accordi di collaborazione stipulati all'esito della fase di aggiudicazione. Il Servizio contratti pubblici monitora i risultati perseguiti nella fase dell'esecuzione mediante l'accordo di collaborazione e riferisce periodicamente alla Cabina di regia di cui all'articolo 221.



NOVITÀ

Art. 99 - Verifica possesso dei requisiti

3-bis. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell' operatore economico o delle piattaforme, anche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi ai sensi dell'articolo 24, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, l'organo competente è autorizzato a disporre comunque l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace, **previa acquisizione di un'autocertificazione dell'offerente**, resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare entro il suddetto termine con le modalità di cui ai commi 1 e 2. Resta fermo l'obbligo di concludere in un congruo termine le verifiche sul possesso dei requisiti. Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei requisiti, la stazione appaltante, ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'offerente, recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità.



NOVITÀ

Art. 100 - Requisiti di ordine speciale modifica comma 11

Fino alla data di entrata in vigore del **regolamento di cui all'articolo 226-bis, comma 1, lettera b)**, per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture, le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità economica e finanziaria un fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell'appalto, **maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti** a quello di indizione della procedura. In caso di procedure di aggiudicazione suddivise in pluralità di lotti, salvo diversa motivata scelta della stazione appaltante, il fatturato è richiesto per ciascun lotto. Le stazioni appaltanti possono, altresì, richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità tecnica e professionale di aver eseguito **negli ultimi dieci anni** dalla data di indizione della procedura di gara contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati.

La reputazione dell'impresa



Rating d'impresa



109

109

monitoraggio delle
elemento del fascicolo
degli operatori

sato su

sulla base di indici qualitativi e

Accertamenti...
in fase esecutiva, ...
sostenibilità e respons... sociale.



art. 96/6 Dimostrazione affidabilità

SUBAPPALTO/1


Art. 119

Non vi è esplicita soppressione del limite quantitativo della quota di prestazioni subappaltabile

- DIVIETO CESSIONE APPALTO (salva sostituzione contraente originario – art. 120)**
- DIVIETO DI AFFIDAMENTO INTEGRALE ESECUZIONE PRESTAZIONE A TERZI**
- DIVIETO DI AFFIDAMENTO PREVALENTE ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI DI CATEGORIA PREVALENTE E DEI CONTRATTI AD ALTA INTENSITA' DI MANODOPERA**



Discrezionalità della SA



SUBAPPALTO/2

Art. 119



- ❑ S.A. indicano nei documenti di gara le prestazioni ... che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni ... da effettuare, di rafforzare il controllo ... dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.
- ❑ Soppressione definitiva della terna
- ❑ **Responsabilità solidale Appaltatore - subappaltatore** Subappaltatore risponde in solido per le opere subappaltate (6) per trattamenti retributivi e contributivi (6 e 7) per adempimenti sicurezza (12)
- ❑ Non è subappalto, il subcontratto per prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie
- ❑ **ELIMINAZIONE DEL DIVIETO DI SUB-APPALTO A CASCATA** salva diversa indicazione della SA



SUBAPPALTO/3

Art. 119



- ❑ **L'appaltatore fattura tutto** alla PA
- ❑ Il subappaltatore fattura la propria parte all'appaltatore
- ❑ **L'appaltatore riscuote solo la propria parte** (in caso di pagamento diretto del subappaltatore)
- ❑ Il subappaltatore riscuote la propria parte direttamente dalla PA (art. 119/11)
- ❑ L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera al subappaltatore senza alcun ribasso (art. 119/12)
- ❑ **Il subappaltatore può essere sostituito** solo a seguito di perdita dei requisiti previa autorizzazione (art. 119/10)



NOVITÀ

Art. 119 - Subappalto

- ❑ L'obbligo di stipulare il relativo **contratto in misura non inferiore al venti per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese**, ferma la possibilità per gli operatori economici di indicare nella propria offerta una **diversa soglia** di affidamento delle prestazioni **che si intende subappaltare** alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento (art. 119, co 2);
- ❑ Nei contratti di sub-appalto o negli altri sub-contratti comunicati alla stazione appaltante, obbligo di inserire **clausole di revisione prezzi** riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del sub-appalto o del sub-contratto, e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2 (art. 119, co 2-bis);
- ❑ **L'obbligo per il subappaltatore di applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale**, ovvero un differente contratto collettivo, **purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative** di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente; **qualora nel bando sia indicato anche il CCNL applicabile alle prestazioni scorporabili, obbligo per il subappaltatore di applicare tale CCNL o un altro CCNL che garantisca le stesse tutele economiche e normative** (art. 119, co 12);



NOVITÀ

Art. 174 - Partenariato Pubblico e Privato

In tema di PPP, viene riscritta la disciplina per l'affidamento in concessione di lavori o servizi mediante **finanza di progetto** (art. 57, Correttivo e art. 193, Codice). Il nuovo testo rende più immediata la distinzione tra la finanza di progetto su iniziativa privata e quella su iniziativa dell'ente concedente. Tuttavia, appare notevolmente aumentata la complessità della procedura, soprattutto nella fase di valutazione delle proposte da parte degli Enti concedenti.

Tra le principali novità si evidenzia:

- ❑ l'introduzione di un **progetto di fattibilità a contenuto ridotto per la finanza di progetto** (All. I.7, art. 6 bis), al fine di alleggerire gli importanti oneri iniziali della proposta e rendere più agevole avanzare idee progettuali;
- ❑ la previsione, in caso di iniziativa privata, di una **manifestazione preliminare di interesse**, con la quale gli "aspiranti" promotori possono richiedere all'ente concedente informazioni e dati necessari per la predisposizione della proposta;
- ❑ la previsione di una **fase preliminare di valutazione comparativa** tra la proposta del promotore e quelle pervenute da altri operatori;
- ❑ l'**estensione del diritto di prelazione**, tradizionalmente riservato al promotore, anche agli altri proponenti.



CM & PARTNERS
STUDIO LEGALE ASSOCIATO



GRAZIE PER L'ATTENZIONE
